

Allegato parte integrante

ART 37,COMMA 1, Criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi per i lavori di somma urgenza

1. Finalità e soggetti beneficiari

Le presenti disposizioni attuative sono dirette a disciplinare, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", la concessione ai comuni di contributi per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza previsti dall'articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993, per garantire la messa in sicurezza delle strutture e del territorio nonché il ripristino della funzionalità dei beni e dei servizi pubblici essenziali o limitare l'aggravamento del rischio nell'ambito della gestione di un'emergenza di interesse locale.

2. Tipologia degli interventi ammissibili

Sono considerati ammissibili a contributo i lavori di somma urgenza, posti in essere dai comuni nell'ambito della gestione di un'emergenza di interesse locale, finalizzati a garantire:

- l'incolumità pubblica;
- la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità dei collegamenti stradali;
- la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle opere igienico-sanitarie;
- la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

Restano esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni attuative i lavori diretti a:

- fronteggiare una situazione di pericolo o di danno non originata da calamità o evento eccezionale, come definiti dal comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1 luglio 2011;

Non rientrano tra gli interventi di interesse locale, i lavori di somma urgenza di importo superiore a 500.000,00 Euro, nonché i lavori di importo inferiore a 500.000,00 Euro, qualora la situazione di emergenza non sia fronteggiabile mediante le competenze, l'organizzazione e le risorse del comune.

Nei casi di cui al paragrafo precedente i lavori di somma urgenza sono realizzati dalla Provincia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 36, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2011.

3. Determinazione spesa ammissibile

Per la determinazione della spesa ammissibile a contributo in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati tecnici della perizia o del progetto esecutivo dei lavori, purché ritenuti congrui con riferimento al prezzario provinciale previsto dall'articolo 13 dalla legge provinciale n. 26 del 1993.

L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 % dell'importo complessivo posto a base di appalto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1993.

I costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte, mediante specifico computo analitico, e sommati al costo delle opere per determinare l'importo complessivo dell'intervento.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo nella misura massima del 12% dell'importo dei lavori a base di appalto, elevabile al 15% nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione delle procedure previste dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Gli imprevisti sono ammessi a contributo nella misura massima del 10% dei lavori a base di appalto.

L'indennità di progettazione derivante dall'opera di personale dipendente non è ammessa a contributo.

Le varianti progettuali, di cui all'articolo 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che comportino un supero di spesa sono ammesse a contributo, previa autorizzazione del Servizio competente in materia di prevenzione rischi, qualora derivino da maggiori lavorazioni che si rendono strettamente necessarie per considerare l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il contributo.

4. Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e misura del contributo

Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stabilito in Euro 500.000,00.

Il limite minimo della spesa ammissibile a contributo ammonta a 5.000,000 Euro.

La misura del contributo per i lavori di somma urgenza di competenza di comuni con "popolazione residente" inferiore o pari a 1000 unità è pari al 95% della spesa ammissibile.

La misura del contributo per i lavori di somma urgenza di competenza di comuni con "popolazione residente" superiore a 1000 unità è stabilita sulla

base dell'indicatore della capacità di autofinanziamento di cui all'allegato A) dell'allegato 1) alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1933 di data 8 settembre 2011, secondo la seguente classificazione:

Valore indicatore	Classe di contribuzione	Livello di contribuzione provinciale rispetto alla spesa ammissibile
<0,10	1	90%
da 0,10 a < 0,21	2	85%
da 0,21	3	80%

Ai comuni soggetti al patto di stabilità è attribuito un livello di contribuzione aumentato di 5 punti percentuali rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'indicatore di autofinanziamento.

Ai fini della determinazione della misura del contributo si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno antecedente quello di presentazione della domanda di contributo.

5. Accertamento dei presupposti per la concessione dei contributi

Al verificarsi sul territorio comunale di una situazione di emergenza che richiede l'esecuzione di un intervento di somma urgenza, il sindaco ne dà immediata comunicazione al Servizio competente in materia di prevenzione rischi e contestualmente provvede agli adempimenti dell'articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993.

Il Servizio competente in materia di prevenzione rischi, entro 15 giorni dalla segnalazione, esegue un sopralluogo, alla presenza del tecnico incaricato dal comune competente per territorio, diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti previsti al punto 2 per l'ammissione a contributo dell'intervento.

Qualora non fosse possibile eseguire il sopralluogo entro il termine sopraindicato a causa delle condizioni meteorologiche avverse anche in considerazione dell'ubicazione dell'intervento, lo stesso sarà realizzato nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 mesi dalla segnalazione.

Dell'esito del sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio competente in materia di prevenzione rischi viene redatto processo verbale, copia del quale viene trasmessa al comune interessato.

Il processo verbale di cui al paragrafo precedente costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio del comune dell'importo del contributo della Provincia, fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare del contributo stesso è determinata con il provvedimento del Dirigente del servizio competente in materia di prevenzione rischi di cui al punto 7, che equivale a titolo di accertamento dell'entrata.

6. Presentazione delle domande

Le domande per la concessione del contributo, redatte utilizzando l'apposita modulistica, sono presentate al Servizio competente in materia di prevenzione rischi, entro 60 giorni dalla data del processo verbale di somma urgenza, redatto dal tecnico incaricato dal comune, ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993.

Le domande devono essere presentate avvalendosi, preferibilmente, degli strumenti telematici.

Alla domanda deve essere allegata:

- copia del processo verbale di somma urgenza redatto dal tecnico incaricato dal comune;

- documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato dei luoghi al momento dell'evento che ha determinato la situazione di emergenza, a cura del tecnico incaricato dal comune nonché eventuale documentazione dello stato dei luoghi antecedentemente all'evento;
- copia della perizia dei lavori o del progetto esecutivo;
- copia del provvedimento di approvazione, anche in linea tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, della perizia o del progetto esecutivo dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di data 28 dicembre 2000, n. 445, circa l'eventuale detraibilità dell'IVA e in ordine all'insussistenza di altra agevolazione comunitaria, nazionale o locale per i lavori oggetto della domanda di contributo.

Qualora a causa delle condizioni meteorologiche avverse anche in considerazione dell'ubicazione dell'intervento, il Comune non sia in grado di espletare gli adempimenti propedeutici alla redazione della perizia di somma urgenza e conseguentemente approvare la perizia stessa nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 53 della legge provinciale n. 26, è comunque tenuto a presentare la domanda di contributo entro 60 giorni dal processo verbale di somma urgenza redatto dal tecnico incaricato dal comune, allegando, oltre alla copia del relativo processo verbale, la documentazione fotografica sopraindicata, nonché una relazione illustrativa dei motivi ostativi alla redazione della perizia. In tale caso il Servizio competente in materia di prevenzione rischi sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dal ricevimento di copia della perizia e del provvedimento comunale di approvazione, anche in linea tecnica, della stessa,

la cui trasmissione dovrà avvenire, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, entro 6 mesi dalla data della domanda.

Il Servizio competente in materia di prevenzione rischi sospende il termine di conclusione del procedimento qualora non sia possibile, a causa delle avverse condizioni climatiche, anche in considerazione dell'ubicazione dell'intervento, espletare il sopralluogo di cui al punto 5. Il termine sospeso ricomincia a decorrere dal momento in cui è possibile eseguire il sopralluogo sopraccitato.

Il Servizio competente in materia di prevenzione rischi comunica tempestivamente al Comune il momento a partire dal quale il termine ricomincia a decorrere.

7. Istruttoria e concessione del contributo

La struttura competente in materia di prevenzione rischi provvede all'esame della domanda e della documentazione prodotta.

Qualora i lavori previsti in perizia o nel progetto esecutivo dei lavori, con riferimento alla situazione accertata nel verbale di sopralluogo del tecnico provinciale, non risultassero congrui, sia quantitativamente che qualitativamente, alla finalità per cui viene richiesto il contributo, la struttura competente in materia di prevenzione rischi provvede alla rideterminazione della spesa ammissibile a contributo o dispone la non ammissione a contributo dell'intera spesa, previa comunicazione al Comune dei motivi ostativi all'accoglimento parziale o totale della domanda.

Conclusa l'istruttoria il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione rischi adotta il provvedimento di concessione del contributo nel quale sono indicati la documentazione necessaria per l'erogazione dell'acconto e/o del saldo, nonché il termine entro il quale

l'intervento dovrà essere avviato e rendicontato, qualora lo stesso non sia stato già avviato e/o rendicontato al momento della domanda di concessione del contributo.

Qualora le domande di contributo non possano essere soddisfatte per carenza di fondi disponibili, le stesse saranno finanziate, al reperimento di nuove risorse, rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste medesime.

8. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene a cura di Cassa del Trentino S.p.A. con le modalità stabilite con le deliberazioni n. 336 e n. 374 di data 23.02.2007 e ss.mm., precisando che ai fini dell'erogazione è necessaria la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta aggiudicazione e consegna dei lavori.

9. Proroghe e sospensioni

Eventuali richieste di proroga dei termini fissati con il provvedimento di concessione, adeguatamente motivate, devono pervenire al Servizio competente in materia di prevenzione rischi prima della scadenza dei termini stessi. Le stesse possono essere concesse con le modalità previste nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005 come successivamente modificata (con le deliberazione n. 1256 del 23 giugno 2006, n. 790 del 20 aprile 2007 e n. 1980 di data 14 settembre 2007).

Eventuali sospensioni dei termini fissati con il provvedimento di concessione del contributo possono essere concesse nei casi previsti dal punto 4 dell'allegato 2) della deliberazione n. 1980 di data 14.09.2007.

La mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati, comporterà l'applicazione di quanto disposto al punto 3 dell'allegato 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14.09.2007.